RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 30

Sospensione dall'esercizio della professione

Sono sospesi dall'esercizio della professione forense durante il periodo della carica:

a) l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati;

b) l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato;

c) l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura;

e) l'avvocato eletto presidente di provincia con piu' di un milione di abitanti e sindaco di comune con piu' di 500.000 abitanti. L'avvocato iscritto all'albo puo' sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale. Della sospensione prevista dai commi 1 e 2 e' fatta annotazione nell'albo.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	II — Albi, elenchi e registri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-30-sospensione-dall-esercizio-della-professione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it